



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.52 del 1 Marzo 2022

Riunione del 16 Febbraio 2022

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente estensore
- Avv. Andrea Ordine – Componente

### **27.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

#### **G. A.**

Con atto di deferimento relativo al procedimento 49/2021-22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

**- A. G., in persona degli esercenti la patria potestà: per aver ingiustificatamente mancato di consegnare al Sodalizio di appartenenza il certificato medico sportivo agonistico, nonostante richiesto più volte da quest'ultimo, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav'-**

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata, in persona degli esercenti la patria potestà, per l'udienza in videoconferenza del 16 Febbraio 2022 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per l'incolpata. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata;



- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpata;

### **OSSERVA**

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 03.11.2021 a mezzo del quale la Soc. "omissis" denunciava la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta minore G. A. la quale, benché regolarmente invitata a consegnare il certificato medico agonistico per l'inizio della stagione sportiva, non aveva provveduto alla trasmissione dello stesso così come richiesto e prescritto dalle normative federali per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata, in persona degli esercenti la patria potestà, i quali facevano pervenire alcune deduzioni difensive con cui sostanzialmente affermavano che l'atleta minore non aveva più svolto alcuna attività pallavolistica con il sodalizio esponente dal mese di Febbraio 2020 anche a causa del disinteresse di quest'ultimo che non aveva più convocato l'atleta minore per la ripresa dell'attività sportiva.

Nel contesto della memoria depositata i genitori dell'atleta affermavano, inoltre, di aver comunque partecipato ad un incontro informativo, nel mese di Ottobre 2021, con i rappresentanti del sodalizio esponente, i quali in tale occasione confermavano che un eventuale trasferimento dell'atleta minore ad altro sodalizio poteva essere valutato solo previo accordo tra le società per i "necessari" accordi economici e comunque solo dopo la consegna della visita medico sportiva.

La Procura medesima, ritenendo le difese dell'incolpata non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, la deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dai genitori dell'atleta incolpata anche con la ulteriore memoria indirizzata al Tribunale, ritiene che la condotta contestata all'atleta minore sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l'atleta minore A. G., benché regolarmente invitata a consegnare il certificato medico agonistico per l'inizio della stagione sportiva, non abbia inviato tale certificato al sodalizio di appartenenza "omissis" impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il suo tesseramento.



Le motivazioni addotte dai genitori dell'atleta incolpata non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza.

Prive di pregio, infatti, appaiono tutte le deduzioni svolte in relazione alla mancanza di rinnovo del certificato medico scaduto sin dal Novembre 2020 ed alla strumentalità dell'esposto effettuato dal sodalizio esponente solo ad avvenuta scadenza del tesseramento in mancanza di precedente ed apposita convocazione.

Tali censure, infatti, oltre a non incidere sull'obbligo di consegna del certificato medico al sodalizio di appartenenza da parte dell'atleta, oggetto del presente procedimento, risultano essere assorbite dalla conferma effettuata dai genitori dell'atleta, in entrambe le memorie depositate, di aver già ricevuto specifica richiesta della certificazione medica sin dal mese di Ottobre 2021, in occasione dell'incontro in palestra con i rappresentanti del sodalizio.

Peraltro, gli eventuali ed ulteriori aspetti relativi all'asserito disinteresse del sodalizio alle prestazioni sportive dell'atleta minore, così come gli eventuali aspetti economici sottesi ad un possibile trasferimento, non possono essere valutati in questa sede e dovevano essere indirizzati, semmai, davanti all'organo competente della FIPAV per l'eventuale scioglimento del vincolo.

Ciò posto, questo Tribunale, nel merito della condotta contestata, ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti ed i tesserati in genere sono comunque tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dall'atleta incolpata appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione, della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta G. A. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).



Roma, 24 Febbraio 2022

F.to Il Presidente  
Avv. massimo Rosi

Affisso all'albo il 1 Marzo 2022